



STATUTO

RPI - Organizzazione Politica di raggruppamento di Partiti, Movimenti Associazioni per il rinnovamento politico, sociale ed economico dell'Italia

Art 1) Denominazione sociale

L'Organizzazione politica è denominata "Rinnovamento per L'Italia" abbreviato RPI.

Art. 2) Sede Legale

La Sede legale di RPI è in Milano, via Statuto n. 15

Art.3) -Durata

La durata dell Organizzazione Politica RPI è illimitata.

Art.4) - Fondatori

Sono Soci fondatori : Graziella Vallelunga detta Paola Kay - Francesco Maurizio Mulino - Ivan Mulino

Art.5) - Poteri di Firma e di gestione :

I poteri di firma e di gestione sono demandati ai soci Fondatori Francesco Maurizio Mulino e Graziella Vallelunga detta Paola Kay

Art.6 -Presidente-

Il Presidente di RPI è nominato dai Soci Fondatori , nella persona di Graziella Vallelunga detta Paola Kay .Il Presidente ha carica pro tempore.

Art.7 - Il segretario Politico Generale

E' nominato dai Soci Fondatori nella persona di Mulino Francesco Maurizio .Il Segretario Nazionale ha carica pro tempore.

Art.8- Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dai Soci Fondatori nella persona di Mulino Ivan.Il tesoriere ha carica pro tempore.

Art.9) Principi Fondamentali - Ideale - guida morale e scopi dell'Organizzazione Politica RPI

Gli aderenti a RPI, promuovono i valori democratici, morali, nonché di solidarietà e di libertà, sanciti sia dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana che dalla Carta Internazionale dei diritti umani. RPI, vive ed agisce in auto-



nomia, ed opera nel pieno rispetto del pensiero politico e della libertà di culto di ogni singolo individuo. RPI, agisce e svolge la propria attività per migliorare la qualità di vita del Popolo nel pieno rispetto del profilo etico morale. RPI, ha come scopo: di concorrere a tutte le fasi elettive: Comunali, Regionali, Nazionali e della Comunità Europea; di essere rappresentativo e partecipativo alla vita legislativa e/o gestionale della cosa pubblica nei vari gradi istituzionali; di essere espressione dei problemi della società nazionale e comunitaria. Quanto su scritto è parte indissolubile del presente Statuto Sociale e potrà subire migliorie purchè in linea con i suoi contenuti, senza obbligo di apportare modifiche statutarie e registrazioni

Art. 10) Attività

RPI potrà svolgere qualsiasi attività politica, partecipare ad elezioni di ogni ordine e grado, svolgere qualsivoglia attività del tessuto sociale ed economico del territorio Nazionale ed Internazionale. Potrà inoltre trasformarsi in partito politico.

Art. 11) - Organi

Sono Organi del Rinnovamento per l'Italia (RPI) :

a) Il Congresso Nazionale dei soci ,b) L' Esecutivo Nazionale, c) la Camera Nazionale delle Regioni (CNR) d) la Camera Nazionale dei Dipartimenti (CND) e) il Collegio dei probiviri, F) la Commissione Giustizia.

Art.12) -Il Presidente - competenze :

Il Presidente è membro dell Esecutivo Nazionale, firma e propone atti, regolamenti , norme da esso emanati , ed è il portavoce di RPI per i rapporti Istituzionali .

Art.13) Il Segretario Nazionale :

E' il Segretario Politico Generale attua e promuove le linee politiche generali stabilite dal Congresso Nazionale dei Soci, cura le strategie politiche di RPI

Art.14) - Il Tesoriere- competenze

Il Tesoriere gestisce le finanze di RPI su indicazioni ricevute dall Esecutivo Nzionale.

Art.15) - Il Congresso Nazionale- Competenze

Il Congresso Nazionale approva i Bilanci di RPI , stabilisce gli indirizzi politici generali, propone ed approva significativi eventuali cambiamenti allo Statuto sociale.

Art.16) Esecutivo Nazionale - Composizione - Competenze

L esecutivo Nazionale è composto da :Presidente Graziella Vallelunga detta Paola Kay, dal Segretario Generale Mulino Francesco Maurizio e da un Consigliere Nazionale socio fondatore Tesoriere Mulino Ivan.



L' Esecutivo Nazionale provvede a conferire le nomine politiche sociali amministrative e honoris causa. L' Esecutivo Nazionale convalida e promulga le delibere delle Camere delle Regioni e dalla Camera dei dipartimenti

L' Esecutivo Nazionale è l'organo superiore di RPI ha i più ampi poteri ai fini della predisposizione e promulgazione dei regolamenti, norme e direttive che regolano la vita sociale, dei Soci e degli aderenti, cui tutti devono attenersi.

Art.17) la Camera Nazionale delle Regioni (CNR) - Poteri - Competenze

La CNR vaglia le proposte approvate dalla CND, le approva, oppure le ritrasmette per eventuali correzioni (motivate) alla CND. La CNR approva le proposte della CND le inoltra all' Esecutivo Nazionale il quale le convalida e le rende ufficiali. L' Esecutivo nazionale predisporrà entro sei mesi apposito regolamento recante le norme ufficiali che gestiscono la CNR ed i suoi lavori. La CNR e la CND sono la Direzione Nazionale di RPI, ciò che viene approvato dalla CND e dalla CNR, convalidato dall' Esecutivo Nazionale e promulgato pubblicamente o per canale interno ad RPI ha validità a tutti gli effetti e tutti sono tenuti alla sua osservanza. La CNR si compone dei Dirigenti di ciascun soggetto politico aderente (Associazioni, movimenti, partiti)

Art.18) la Camera Nazionale dei Dipartimenti (CND)

La CND, vaglia le proposte ricevute dai singoli Dipartimenti e dai singoli membri della CNR, le approva o le rigetta. Le proposte approvate vengono trasmesse alla CND (art.17). L' Esecutivo Nazionale predisporrà entro sei mesi apposito regolamento recante le norme ufficiali che gestiscono la CND ed i suoi lavori. La CNR e la CND sono la Direzione nazionale di RPI, ciò che viene approvato dalla CND e dalla CNR, convalidato dall' Esecutivo nazionale e promulgato pubblicamente o per canale interno ad RPI ha validità a tutti gli effetti e tutti sono tenuti alla sua osservanza. La CND si compone dei Dirigenti di ciascun soggetto politico aderente (Associazioni, movimenti, partiti).

Art. 19) Il Collegio dei probiviri - Competenze

Il Collegio dei Probiviri Predispone e Redige i bilanci, rendiconti economici di RPI.

Art.20) La Commissione Giustizia - Composizione - Competenze

La Commissione Giustizia si compone da 3 a nove membri. La Commissione Giustizia, tutela RPI, l' Esecutivo nazionale ed i suoi membri ed i Dirigenti Nazionali da eventuali controversie in materia legale che possono nascere internamente od esternamente ad RPI. Entro sei mesi il Presidente della Commissione Giustizia, redigerà apposito regolamento che normerà la gestione ed i lavori della Commissione, sottoporra il regola-



mento ed eventuali successive iniziative all'Esecutivo Nazionale per l'approvazione.

Art.21) Regolamenti - Ampliamento

Per quanto non previsto dal presente Statuto, l'Esecutivo Nazionale emanerà apposite norme, regolamenti ed altro de generis, senza obbligo di registrazione e nella più ampia autonomia.

Art. 22) Controversie

Eventuali controversie tra Soci ed aderenti ad RPI saranno sottoposte alla Commissione giustizia interna RPI che deciderà in merito.